

## Amministratore di società di capitali: autodichiarazione scritta anche in caso di sostituzione

*Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati*

Il candidato amministratore deve presentare in via preventiva un'autodichiarazione in forma scritta contenente l'attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. e delle misure di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. Assonime sottolinea che l'obbligo di dichiarazione preventiva deve essere eseguita anche nel caso di sostituzione degli amministratori per cooptazione ex art. 2386, e anche nei confronti dei liquidatori, mentre non dovrebbe riguardare chi è chiamato a ricoprire mere funzioni di controllo (quindi i Sindaci). Inoltre, l'autodichiarazione deve riguardare anche l'inesistenza di cause di ineleggibilità derivanti da norme speciali di settore oppure introdotte a livello statutario.

Il D.Lgs. n. 183/2021 prevede che il **candidato amministratore** presenti in via preventiva un'**autodichiarazione** in forma **scritta** contenente l'attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. e delle misure di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. **Assonime** sottolinea che l'obbligo di dichiarazione preventiva deve essere eseguita anche nel caso di **sostituzione** degli amministratori per cooptazione ex art. 2386, e anche nei confronti dei liquidatori mentre non dovrebbe riguardare chi è chiamato a ricoprire mere funzioni di controllo (quindi i Sindaci).

### Novità sull'uso di strumenti e processi digitali

Il D.Lgs. n. 183/2021 ha introdotto alcune nuove disposizioni riguardanti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto, **Assonime** nella **circolare n. 15** dell'anno corrente titolata "Le nuove norme sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario" illustra dunque le seguenti novità:

- 1) la **costituzione online** di s.r.l. e s.r.l.s.;
- 2) la **registrazione e cancellazione telematica** di sedi secondarie;
- 3) le **misure di interdizione** dell'organo amministrativo;
- 4) la **pubblicità** in modalità **digitale** nel Registro imprese;
- 5) lo scambio di **informazioni** e l'**accesso** al BRIS.

**Leggi anche** [Diritto societario: le nuove norme sull'uso di strumenti e processi digitali](#)

### Misure di interdizione dell'organo amministrativo

Tra i vari punti trattati e di sicuro interesse, Assonime si sofferma sulle **misure di interdizione** dell'organo amministrativo spiegando che, alla luce della nuova disciplina che consente di costituire società anche a distanza in Stati diversi da quelli in cui si risiede, il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri di predisporre norme sull' interdizione degli amministratori per evitare la possibilità che un soggetto, soggetto a limitazioni nella possibilità

di ricoprire la carica di amministratore nel proprio paese, costituisca una società in uno Stato diverso. Per attuare questa previsione il D.Lgs. n. 183/2021 ha introdotto le seguenti modifiche nel Codice civile relative alle norme riguardanti la nomina degli amministratori di S.p.A. e dell'organo amministrativo di s.r.l.:

- Per le **S.p.A.** al primo comma dell'art. 2383 cod. civ. (secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea), viene inserito il seguente paragrafo "La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

- Per le **s.r.l.**, si è modificato l'art. 2475 cod. civ. prevedendo che si applichino, anche alle s.r.l., le cause di ineleggibilità-decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. per le S.p.A. e, che anche la nomina di amministratori di s.r.l. sia preceduta dalla presentazione di una dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e delle misure di interdizione adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. Così facendo il legislatore ha uniformato il regime delle società di capitali e pertanto non può essere nominato amministratore di s.r.l., e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## Autodichiarazione scritta sull'inesistenza di cause di ineleggibilità

Come sottolineato dall'associazione il nuovo decreto **non ha modificato** il novero di **cause di ineleggibilità-decadenza** del Codice civile, ma ha modificato il procedimento prevedendo che il candidato amministratore presenti in via preventiva un'autodichiarazione in forma scritta contenente l'attestazione dell'**inesistenza** delle **cause di ineleggibilità** previste dall'art. 2382 cod. civ. e delle **misure di interdizione** dall'ufficio di amministratore, adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. Procedimento che già si segue nelle società quotate.

## Derivanti da norme speciali e statutarie

Assonime si pone il problema se la suddetta autodichiarazione debba riguardare anche l'inesistenza di cause di ineleggibilità derivanti da **norme speciali** di settore oppure introdotte a livello **statutario**. Secondo l'associazione, anche se il testo letterale della norma si riferisce esclusivamente alle cause di ineleggibilità dell'art. 2382 cod. civ., "sembra opportuno che il candidato dichiari l'inesistenza di tutte le cause di ineleggibilità (anche derivanti da norme speciali di settore oppure introdotte a livello statutario), per quanto di sua conoscenza."

## Anche in caso di sostituzione

Inoltre, sempre nella circolare a commento, Assonime sottolinea che l'obbligo di dichiarazione preventiva deve essere eseguita anche nel caso di **sostituzione** degli amministratori per cooptazione ex art. 2386, e anche nei confronti dei liquidatori mentre non dovrebbe riguardare chi è chiamato a ricoprire mere funzioni di controllo (quindi i Sindaci). Tuttavia, Assonime ipotizza che la presentazione di dichiarazione preventiva che attesta l'inesistenza delle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco ex art. 2399 cod. civ. (senza includere l'inesistenza di misura di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in un altro Stato UE) possa essere considerata una prassi virtuosa per il corretto svolgimento del procedimento di nomina.